



Regolamento in materia di segnalazioni di condotte illecite nell'ambito del rapporto di lavoro (cd. Whistleblowing)

Aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 24 del 10.03.2023

SOMMARIO

1) PRINCIPI GENERALI

- Finalità e oggetto
- Definizioni

2) SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

- Soggetti del sistema delle segnalazioni
- Oggetto delle segnalazioni
- Limitazioni del perimetro oggettivo delle segnalazioni

3) RUOLI e RESPONSABILITA'

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
- Normativa di riferimento
- Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione
- Soggetti segnalanti (whistleblower)
- Altri Soggetti destinatari delle misure di protezione

4) PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- La segnalazione interna
- Fasi di gestione della segnalazione
- Segnalazione anonime
- La segnalazione esterna: ANAC
- Contenuto delle segnalazioni
- Procedura di gestione delle segnalazioni
- Verifica della fondatezza delle segnalazioni
- Segnalazione anonime

5) FORME DI TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

- Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante
- Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante
- Limiti della tutela
- Responsabilità del segnalante
- Trattamento dei dati personali

6) SANZIONI

7) DISPOSIZIONI FINALI

- Pubblicazione
- Aggiornamento del regolamento
- Norma finale

1) PRINCIPI GENERALI

Finalità e oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti e di ogni condotta riconducibile a forme di “cattiva amministrazione” nell’ambito dell’ARCA Jonica (Agenzia) nel rispetto della normativa vigente e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

L’Ente tutela il proprio personale dipendente, nonché i lavoratori e i collaboratori/dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Agenzia che, nell’interesse dell’integrità della stessa, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

E’ infatti obiettivo di tale Regolamento quello di disciplinare i principi e le regole cui deve attenersi l’ARCA JONICA nella gestione delle segnalazioni, ispirati alla garanzia della riservatezza ed alla protezione del soggetto segnalante da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione, oltre al rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, la presente normativa ha l’obiettivo di definire:

- chi sono i soggetti che possono effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- gli organi e le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, descrivendo i relativi ruoli e responsabilità;
- i canali posti a disposizione del segnalante volti a denunciare presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di comunicazione al segnalante e al segnalato sullo stato di avanzamento della valutazione della segnalazione;
- le modalità di conservazione e archiviazione dei documenti.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate e meglio descritti nei successivi paragrafi presente Regolamento sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni eventuale scostamento dall’effettiva operatività del Regolamento è passibile di sanzione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

Termine	Descrizione
Whistleblowing	misura generale e obbligatoria di prevenzione della corruzione, rappresentata dalle procedure atte a proteggere e tutelare la riservatezza del segnalante ed incentivare la segnalazione degli illeciti.
Violazione	I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ARCA JONICA e che sono dettagliati nel paragrafo 2 (Soggetti e oggetto delle segnalazioni)
Segnalante, persona segnalante o Whistleblower	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni
Segnalazione	La comunicazione effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni
Segnalato/incolpato	chiunque sia il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
Piattaforma	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante
Crittografia	tecnica di rappresentazione di un informazione / dato che può essere recepita e decifrata solo dal destinatario tramite l'utilizzo di un algoritmo matematico agisce su una sequenza di caratteri .

Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Facilitatore	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Gestore Diretto (Soggetto Ricevente o Destinatario della segnalazione)	Il soggetto preposto alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, nonché alle comunicazioni con il Segnalante. Tale ruolo è attribuito Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante

2) SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Soggetti del sistema delle segnalazioni

Il presente Regolamento si applica a tutto il Personale di ARCA JONICA , sia alle Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto dell'Ente.

I soggetti sono gli autori delle segnalazioni (whistleblower) e il RPCT (destinatario).

Possono effettuare la segnalazione:

- i dipendenti dell'Agenzia;
- i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i collaboratori e i dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Agenzia.
- altri soggetti segnalanti (vedi paragrafo 3) Ruolo e Responsabilità – Soggetti segnalanti)

Il destinatario delle segnalazioni è il RPCT che riceve la segnalazione e provvede all'istruttoria nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Oggetto delle segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni sono le condotte illecite (attive od omissive) che integrano reati o irregolarità (consumati o tentati) a danno dell'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente , di cui il segnalante sia venuto a conoscenza (direttamente o indirettamente) in ragione del suo rapporto di lavoro .

Costituiscono oggetto delle segnalazioni non solo fatti che integrano fattispecie di rilievo penale, ma ogni situazione in cui, viene in evidenza un "malfunzionamento" dell'Ente.

In particolare, la segnalazione può riguardare condotte riconducibili ad ipotesi di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, furto, illecito, assenteismo, comportamenti violenti o molesti, violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.

La segnalazione può riguardare, inoltre, atti/fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente, agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Agenzia, al patrimonio dell'Agenzia.

La segnalazione in particolare può riguardare le seguenti tipologie di violazioni:

A. *violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori :*

- i. appalti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento

- del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;
- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno (Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società) ;
- xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati

C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

D. violazioni di disposizioni interne, quali:

- xv. Codice di Comportamento;
- xvi. Contratti collettivi nazionali di lavoro .

Limitazioni del perimetro oggettivo delle segnalazioni

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Va ricordato, anzitutto, che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro del presente Regolamento. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione del presente Regolamento non sono comprese, altresì:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente

o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative é contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; materia di procedura penale.

3) RUOLI e RESPONSABILITA'

L'emanazione della normativa e il procedimento della segnalazione dell'illecito richiede una chiara identificazione di ruoli e responsabilità, di seguito indicata.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il RPCT interviene quale Gestore Diretto, responsabile del sistema interno di segnalazione, con il compito di:

- a) ricevere, esaminare e valutare la segnalazione;
- b) indirizzare la segnalazione verso eventuali altre Funzioni interessate;
- c) compiere una valutazione preliminare di procedibilità, ammissibilità della segnalazione e della sua apparente fondatezza in considerazione di quanto previsto nell'ambito del presente Regolamento. Esso ha l'obbligo di dare un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione, o l'eventuale smistamento alla Funzione interessata;
- d) gestire le Segnalazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e la chiusura delle indagini: è responsabile del loro esito, attivando la direzione dell'ente per l'eventuale irrogazione di sanzioni ed è tenuto a fornire riscontro al Segnalante dell'esito della procedura di segnalazione

Normativa di riferimento

Il presente Regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi:

-Normativa europea di riferimento:

- Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

dell'Unione;

- Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali;

-Normativa italiana di riferimento:

- D.lgs. 231/2007 concernente la disciplina per la prevenzione di riciclaggio di proventi;
- Decreto legislativo n.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300";
- D.lgs. n.24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Linee Guida whistleblowing di ANAC: Linee guida approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Regolamento per la gestione segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC: Regolamento adottato da ANAC con delibera n.301 del 12 luglio 2023.

-in generale:

- Codice Comportamento dell'ARCA JONICA;
- Modello di Organizzazione adottato da ARCA JONICA;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti applicabili al personale .

Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione

Il Regolamento Whistleblowing distingue due categorie di soggetti cui si dovranno applicare le garanzie e misure di protezione come richiamate nel presente Regolamento:

- i. il whistleblower (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- ii. gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Tutti i soggetti ricompresi nella categoria i) e ii) sono tutelati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.

Soggetti segnalanti (whistleblower)

Tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

- a) Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, anche durante il periodo di prova;
- b) Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso l'ente;
- c) Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società dell'ente;
- d) Ex dipendenti;

Altri soggetti destinatari delle misure di protezione

Rispetto agli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche:

- a) i facilitatori;
- b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti . Ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs.24/2023, si tratta nello specifico di:
 - persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
 - persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

4) PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Whistleblowing, le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo di canali distinti (da utilizzare alle condizioni che verranno di seguito specificate) come di seguito elencati:

- canale interno all'ente;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare denunce all’Autorità Giudiziaria e Contabile.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle procedure per comunicare una segnalazione, in relazione al canale di segnalazione che verrà utilizzato dal segnalante.

La segnalazione interna

L’autore della segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili, dettagliati e circostanziati al fine di consentire al RPCT di procedere alle verifiche ed agli accertamenti diretti a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve riguardare l’antigiuridicità del comportamento e presuppone la conoscenza puntuale di fatti e circostanze della non regolarità correttezza e conformità della condotta segnalata.

Le segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale o rivendicazione/istanze che rientrano nella disciplina del lavoro.

ARCA JONICA ha adottato una Piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link: <http://arcajonica.traspare.com/signalings>

La Piattaforma consente di raccogliere le segnalazioni in forma scritta, garantendo sempre l’anonimato del segnalante e fornisce la possibilità per il Responsabile del sistema di segnalazione di dialogare con la persona Segnalante in seguito alla ricezione della Segnalazione e nel corso degli accertamenti interni (anche se la stessa vorrà mantenere il proprio anonimato).

Ogni comunicazione con la persona Segnalante deve avvenire all’interno della Piattaforma al fine della conservazione sicura dei dati relativi a ciascuna Segnalazione. A tal fine, il Responsabile del sistema di segnalazione ha in dotazione una credenziale univoca di accesso alla Piattaforma che è tenuto a NON rivelare a terzi. La segnalazione è visualizzata dal RPCT senza l’indicazione del nominativo del segnalante e viene processata in forma riservata.

Ogni segnalazione interna dovrà essere archiviata e conservata nella Piattaforma. Tale Piattaforma funge pertanto da Libro-Registro delle informazioni ricevute e delle ricerche interne a cui tali informazioni abbiano dato luogo.

L’Agenzia garantisce l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante mediante il ricorso al metodo crittografico attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica ai sensi della normativa vigente. Al termine dell’inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un codice numerico. Si raccomanda pertanto al Segnalante di prendere periodicamente visione della piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale da parte del Soggetto Ricevente, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa. Si precisa che, in caso di smarrimento di tale codice, il Segnalante non può effettuare l’accesso alla segnalazione. Il codice, infatti, non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del codice, diventa onere del segnalante far presente al Soggetto Ricevente tale

situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il codice.

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nel precedente paragrafo 2.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Gestore della segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Gestore della Segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che la persona Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

Il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni, competente a ricevere le segnalazioni e procedere con l'accertamento del loro contenuto è identificato nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Fasi di gestione della segnalazione

Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria, acquisendo eventualmente ulteriori informazioni/dati utili dal segnalante e/o da eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Il RPCT è responsabile della fase di PRESA IN CARICO della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- Entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione mediante la Piattaforma ;
- Mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- Dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto. Tale FASE DI PRESA IN CARICO si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità (vedi paragrafo 2), o
- con l'apertura della FASE DI VALUTAZIONE, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

Il RPCT è il gestore diretto responsabile della FASE DI VALUTAZIONE.

La FASE DI VALUTAZIONE rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione. Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ed effettua ogni attività ritenuta opportuna, compresa l'audizione di soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

La FASE DI VALUTAZIONE interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente :

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto: 1) delle evidenze raccolte; 2) delle informazioni assunte; 3) dei fatti accertati; 4) delle azioni intraprese per l'istruttoria; 5) eventuali azioni mitigative e/o correttive.

La segnalazione deve essere inoltrata a :

- al dirigente del settore cui è ascrivibile il fatto
- all'Autorità giudiziaria
- alla Corte dei conti
- all'ANAC

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dall'ente azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi dell'ente (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

Durante la FASE DI VALUTAZIONE, il RPCT continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando il codice numerico che viene generato dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione.

Entro tre mesi dalla data dell' avviso di ricevimento della segnalazione dovrà concludersi la valutazione del RPCT fornendo un riscontro al Segnalante ed informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, comunicheranno al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione. L'attività di istruttoria e di approfondimento svolta dal RPCT è effettuata garantendo rigorosamente la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Agenzia, coinvolti nel procedimento, informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. I dati e i documenti oggetto della segnalazione (compresi gli allegati e messaggi ad essa connessi) sono conservati dal RPCT .

Qualora la segnalazione riguardi direttamente il dipendente che riveste la qualifica di RPCT la segnalazione deve essere consegnata al Direttore Generale che procederà con le modalità su indicate al fine di tutelare la identità del segnalante, comunicando l'esistenza della segnalazione e processandola in forma riservata.

Segnalazione anonime

Le segnalazioni prive dell'indicazione del mittente o di elementi che consentono di identificare il loro autore, trasmesse all'Agenzia a mezzo posta/fax/posta elettronica, costituiscono oggetto di trattazione da parte del RPCT qualora il contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato da consentire l'avvio di un'indagine interna e procedere come previsto dagli articoli precedenti con le limitazioni derivanti dall'impossibilità assoluta di conoscere/rilevare l'identità del segnalante.

Nel caso in cui il contenuto delle segnalazioni anonime risulti palesemente infondato o eccessivamente vago o generico, il RPCT procede all'archiviazione previo parere del dirigente di riferimento.

Le segnalazioni anonime pervenute al RPCT sono conservate e raccolte a cura dello stesso.

La segnalazione esterna : il canale ANAC

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, accessibile al seguente al sito istituzionale ANAC;
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing", ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

5) FORME DI TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'Agenzia garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione mediante l'utilizzo di strumenti informatici e promuove il ricorso a strumenti crittografici nel rispetto della normativa e delle linee guida dell'ANAC.

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata; in particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale, ossia fino alla chiusura delle indagini;
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, quando la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 smi.

Si ricorda che la tutela della riservatezza del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante é ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità. L'ente è altresì tenuta a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Il dipendente dell'Agenzia in relazione alla segnalazione effettuata non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del dipendente/segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Ente.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina.

Il dipendente dell'Agenzia ha la facoltà di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia (CUG) che provvederà a darne tempestiva comunicazione al RPCT.

L'Ente ha l'obbligo di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli e il dipendente licenziato (a causa della segnalazione) è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 23/2015.

Limiti della tutela

Le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui all'art. 1, co. 1, L. n. 179/17 ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Responsabilità del segnalante

Il segnalante è responsabile, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e di eventuali segnalazioni effettuate allo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto del Whistleblowing.

Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, ARCA JONICA tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

L'ARCA JONICA si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è fissato in anni 5 (cinque) dalla comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6) SANZIONI

La mancata osservanza del presente Regolamento e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di ARCA JONICA del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

L'Agenzia si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

7) DISPOSIZIONI FINALI

Pubblicazione

Il presente Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile sul sito internet istituzionale di questo ente : <https://arcajonica.it>

Aggiornamento del regolamento

Con provvedimento dell'Ente, il presente regolamento può essere modificato ed integrato per sopravvenute esigenze normative.

Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente, al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché agli altri documenti disciplinari, programmatici e istituzionali dell'Agenzia.